



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.11.2024
COM(2024) 539 final

2024/0297 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito
istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia ("comitato specializzato") istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito ("accordo") con riferimento all'adozione di una raccomandazione sulle disposizioni relative agli scambi di energia elettrica.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").

Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")¹. L'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevedeva un periodo di transizione nel quale il diritto dell'Unione² si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione europea, l'Euratom e il Regno Unito hanno concordato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, firmato il 30 dicembre 2020, che si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è in vigore dal 1° maggio 2021.

Dalla conclusione del periodo di transizione, l'Unione europea e il Regno Unito attuano politiche distinte in materia di energia. La cooperazione in questo settore avviene nell'ambito del comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo.

L'accordo mira a disciplinare le relazioni e a promuovere gli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito anche nel settore dell'energia, oggetto del titolo VIII e all'allegato 29.

In particolare l'accordo prevede lo sviluppo di una nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima. La procedura si basa sul modello del *multi-region loose volume coupling* (MRLVC).

L'analisi costi-benefici del 2021 ha individuato due opzioni possibili: una soluzione che prevede un registro degli ordini preliminari e un'altra che prevede un registro comune degli ordini. La differenza principale consiste nel fatto che la prima si basa sulle informazioni contenute nel registro degli ordini preliminari, disponibili 15 minuti prima della chiusura del coupling unico del giorno prima dell'UE. Questa soluzione è stata proposta come alternativa al registro comune degli ordini nell'intento di evitare l'impatto che l'MRLVC avrebbe sortito sul coupling unico del giorno prima.

Il 7 febbraio 2023 il comitato specializzato ha adottato una prima raccomandazione sullo sviluppo dell'MRLVC. Ciascuna parte doveva chiedere ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) di comunicare informazioni aggiuntive entro cinque mesi dalla data della richiesta. I TSO e le autorità di regolazione tanto dell'Unione europea quanto del Regno Unito

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

² Come definito all'articolo 2 dell'accordo di recesso.

hanno escluso il registro degli ordini preliminari per l'MRLVC perché sono stati individuati rischi significativi di manipolazione del mercato. Si sono pertanto concentrati sulla soluzione che prevede un registro comune degli ordini per verificare se fosse possibile risolvere una serie di sfide basilari per l'impostazione di questo approccio. Il comitato specializzato ha accolto con favore tale contributo a novembre 2023, sottolineando anche che l'impostazione deve essere coerente con il processo di cui all'articolo 312, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 317 dell'accordo e con le prescrizioni dell'allegato 29.

Dalle informazioni e conclusioni provvisorie dell'analisi costi-benefici del 2021 e dalla risposta del 2023 alla raccomandazione emerge che l'efficienza dell'MRLVC dipenderà dall'accuratezza del previsore della posizione netta per le zone di offerta confinanti. Di conseguenza le due parti coinvolte hanno proposto di approfondire ulteriormente questo punto. Inoltre i TSO dell'UE e del Regno Unito hanno indicato nella loro relazione che lo sviluppo di progetti ibridi offshore in futuro richiederà disposizioni sugli scambi di energia elettrica che sostengano una fissazione dei prezzi e un uso della capacità improntati all'efficienza. Il comitato specializzato ha pertanto deciso che occorre ragionare ancora su come garantire che le disposizioni relative agli scambi di energia elettrica tra UE e Regno Unito sostengano le ambizioni di rapido sviluppo di progetti di energia rinnovabile nei mari del Nord.

Alla luce dei progressi compiuti finora dai TSO e delle informazioni aggiuntive fornite in risposta alla raccomandazione n. 1/2023 riguardo all'analisi costi-benefici e alle proposte di massima per le procedure tecniche, dovrebbero essere presi i provvedimenti necessari affinché i TSO intraprendano la fase successiva dei lavori, incentrata sulla risoluzione delle problematiche basilari evidenziate in termini di impostazione, al fine di adempiere agli obblighi imposti al comitato specializzato dall'articolo 312, paragrafo 1, e dall'articolo 317, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo.

Il comitato specializzato osserva che le parti si attendono un approccio per fasi allo sviluppo delle procedure tecniche per l'MRLVC, a cominciare da una fase iniziale di convalida del concetto in cui le problematiche basilari sul fronte dell'impostazione (emerse dall'analisi costi-benefici del 2021 e dalle informazioni aggiuntive comunicate alle parti nel 2023) siano affrontate e illustrate in un progetto iniziale di procedure tecniche corredato da analisi di sostegno. La fase di convalida del concetto dovrebbe gettare le basi e sostenere l'elaborazione di un'unica serie di progetti di procedure tecniche per l'MRLVC, in linea con l'articolo 312, paragrafo 1, e l'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo.

Qualsiasi decisione del comitato specializzato sull'attuazione di procedure tecniche per una soluzione MRLVC secondo l'approccio che prevede un registro comune degli ordini, a norma dell'articolo 317, paragrafo 4, dell'accordo, dovrebbe essere preceduta dalla consultazione delle parti interessate, da rigorosi periodi di collaudo e da un'analisi costi-benefici aggiornata.

2.2. Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo istituisce il comitato specializzato per l'energia.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato specializzato, nel suo ambito di competenza, ha il potere di:

- monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo o eventuale accordo integrativo, e garantirne il corretto funzionamento;

- assistere il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei suoi compiti, in particolare riferire a detto consiglio di partenariato e svolgere i compiti da quello assegnati;
- adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato ha delegato i poteri a un comitato specializzato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo;
- discutere gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione dell'accordo o eventuale accordo integrativo;
- offrire alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione;
- istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro; e
- offrire una sede di consultazione a norma dell'articolo 738, paragrafo 7, dell'accordo.

2.3. L'atto previsto del comitato specializzato per l'energia

Il comitato specializzato per l'energia è chiamato ad adottare una raccomandazione rivolta alle parti in merito all'elaborazione delle disposizioni relative agli scambi di energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito nell'orizzonte temporale del giorno prima, come previsto dall'accordo.

Dato il ruolo di primo piano attribuito ai TSO e alle autorità di regolazione, è necessario garantire che questi prendano in carico gli ulteriori sviluppi connessi all'attuazione dell'MRLVC, tra cui la necessità di affrontare tutte le sfide di ordine progettuale inerenti all'approccio che prevede un registro comune degli ordini. Pertanto la raccomandazione è rivolta nello specifico ai TSO dell'UE e del Regno Unito, posto che ci si aspetta che anche le autorità di regolazione formulino un parere motivato sulle conclusioni e sulla risposta fornita.

Ne consegue che i TSO di entrambe le parti sono tenuti a chiedere il parere dell'ACER e dell'autorità di regolazione britannica designata conformemente all'articolo 310 e a trasmettere detti pareri al comitato specializzato, unitamente alle proprie conclusioni motivate in risposta alla raccomandazione. Il comitato specializzato esaminerà conclusioni e risposte tenendo conto dei pareri dell'ACER e dell'autorità di regolazione britannica designata conformemente all'articolo 310.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia in merito alle decisioni aventi effetti giuridici ai sensi del diritto internazionale. L'adozione di una raccomandazione del comitato specializzato per l'energia nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, seppur non vincolante, richiede che il Consiglio adotti una siffatta decisione.

Riconoscendo che il registro degli ordini preliminari non costituisce un'opzione praticabile per l'ulteriore sviluppo dell'MRLVC, il comitato specializzato per l'energia raccomanda di accantonare l'idea. Il comitato specializzato raccomanda pertanto che ciascuna parte chieda ai rispettivi TSO di avviare congiuntamente una fase di valutazione del concetto per mettere a punto un'unica serie di progetti di procedure tecniche per l'MRLVC conformemente all'allegato 29 dell'accordo, corredati da analisi di sostegno. I TSO dovranno stilare una relazione congiunta per il comitato specializzato nella quale esaminano eventuali ostacoli alla

realizzazione di progetti offshore ibridi e congiunti derivanti dalle attuali disposizioni relative agli scambi o dall'MRLVC, nonché eventuali modifiche specifiche da apportare alle disposizioni vigenti in materia di scambi o caratteristiche specifiche di progettazione dell'MRLVC necessarie per giungere a scambi efficienti di energia elettrica che sostengano la realizzazione di progetti offshore ibridi e congiunti. La relazione dovrebbe sondare l'impatto tanto delle disposizioni vigenti in materia di scambi quanto della soluzione MRLVC sui progetti ibridi e congiunti nel medio periodo (orizzonte 2030-2035).

I lavori di cui sopra dovrebbero prevedere controlli e contributi periodici delle parti. Potrebbero anche contemplare la possibilità che i TSO si confrontino con una platea più ampia di portatori di interessi, fra cui ad esempio regolatori, NEMO/borse dell'energia e il mondo accademico.

La posizione che si propone di adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato consiste pertanto nel sostenere l'adozione da parte del comitato specializzato, conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo, della raccomandazione alle parti che figura nell'allegato della presente decisione. Dopo l'adozione, ciascuna parte dovrebbe chiedere ai propri TSO di redigere risposte alle domande formulate nella raccomandazione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato per l'energia è un organo istituito da un accordo internazionale, ossia dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito.

La raccomandazione di cui si prevede l'adozione da parte del comitato specializzato non avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, in applicazione dell'articolo 10 dell'accordo, ma sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto e sull'attuazione del diritto dell'Unione, segnatamente il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione⁴, dal momento che l'elaborazione di disposizioni relative agli scambi con il Regno Unito richiederebbe adeguamenti dell'algoritmo di price coupling dell'UE, che gestisce l'allocazione della capacità nel coupling unico del giorno prima dell'UE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

⁴ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il settore dell'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato specializzato ha come obiettivo adottare una raccomandazione a norma dell'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito
istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689⁵ relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁶ ("accordo"). L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo ha istituito il comitato specializzato per l'energia. Le sue competenze sono definite all'articolo 8, paragrafo 4, di detto accordo.
- (3) In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo, per le materie attinenti al suo ambito di competenza il comitato specializzato per l'energia ("comitato specializzato") ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, un comitato adotta decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
- (4) Per quanto concerne le *disposizioni relative agli scambi di energia elettrica* fra l'Unione europea e il Regno Unito, l'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) dell'energia elettrica elaborino modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima.

⁵ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

⁶ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (5) In particolare l'accordo prevede lo sviluppo di una nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima. La procedura si basa sul modello del *multi-region loose volume coupling*.
- (6) Il 10 luglio 2023 i TSO dell'Unione europea e del Regno Unito hanno presentato una relazione che dava seguito alla raccomandazione n. 1/2023 del comitato specializzato, del 7 febbraio 2023, nella quale veniva loro chiesto di affrontare una serie di questioni inerenti all'attuazione del *multi-region loose volume coupling*. Alla relazione si è aggiunto un parere informale di ACER e delle autorità di regolazione britanniche.
- (7) Alla luce delle conclusioni della relazione dei TSO del 10 luglio 2023, corroborate dal parere informale di ACER e delle autorità di regolazione britanniche, è opportuno che il comitato specializzato alle parti raccomandi ulteriori azioni.
- (8) Il comitato specializzato dovrà adottare la raccomandazione durante una delle prossime riunioni o mediante procedura scritta una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne.
- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato dal momento che la raccomandazione di quest'ultimo sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'*acquis* dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione⁷, mentre la decisione del comitato specializzato sarà vincolante per l'Unione dell'energia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁷ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).